



DELIBERA N.	109
SEDUTA N.	34
DATA	29/06/2021

pag.	1
------	---

LEGISLATURA N. XI

Oggetto: **DETERMINAZIONE DEL FONDO 2021 DELLE RISORSE DECENTRATE PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE**

Il 29 giugno 2021 si è riunito presso la sala adiacente all'aula del Assemblea legislativa regionale, in via Tiziano n. 44, ad Ancona l'Ufficio di presidenza regolarmente convocato.

		PRESENTI	ASSENTI
Dino Latini	- Presidente	X	
Gianluca Pasqui	- Vicepresidente		X
Andrea Biancani	- Vicepresidente	X	
Luca Serfilippi	- Consigliere segretario	X	
Micaela Vitri	- Consigliere segretario	X	

Essendosi in numero legale per la validità dell' adunanza assume la presidenza il Presidente dell'Assemblea legislativa delle Marche **Dino Latini** che dichiara aperta la seduta alla quale assiste il Segretario dell'Ufficio di presidenza **Antonio Russi** .

LA DELIBERAZIONE IN OGGETTO E' APPROVATA ALL'UNANIMITA' DEI PRESENTI

PUBBLICATA NEL BURM N. DEL



OGGETTO: DETERMINAZIONE DEL FONDO 2021 DELLE RISORSE DECENTRATE PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

L'Ufficio di Presidenza

VISTO il documento istruttorio riportato nella presente deliberazione;

RITENUTO, per i motivi di fatto e di diritto riportati nel predetto documento istruttorio, che qui si intende richiamato interamente e condiviso in ogni sua parte, di deliberare in merito;

VISTI l'articolo 3, comma 1 della legge regionale 30 giugno 2003, n. 14 (Riorganizzazione della struttura amministrativa del Consiglio Regionale) e l'articolo 15, comma 1, lettera h) del Regolamento interno di organizzazione e funzionamento dell'Assemblea legislativa regionale delle Marche;

VISTA la proposta del dirigente della Posizione di Funzione "Organizzazione e Personale", che contiene il parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica previsto dall'articolo 3, comma 3 della legge regionale 14/2003 e la dichiarazione di insussistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interessi;

VISTA l'attestazione in ordine alla regolarità contabile del responsabile della posizione organizzativa "Risorse finanziarie" prevista dall'articolo 3, comma 3 della legge regionale 14/2003;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1;

DELIBERA

1. di determinare in euro 840.264,21 al netto degli oneri riflessi e dell'IRAP, l'ammontare del Fondo relativo all'anno 2021 delle risorse decentrate per il personale non dirigente dell'Assemblea legislativa regionale, di cui: euro 780.823,65 di risorse stabili, euro 39.440,56 di risorse variabili ed euro 20.000,00 a titolo dell'incremento indicato al comma 8bis dell'articolo 2 della legge regionale 14/2003;
2. di demandare alla contrattazione decentrata integrativa i criteri di ripartizione e di destinazione delle risorse del Fondo di cui al punto 1;
3. di determinare in euro 333.500,00, al netto degli oneri riflessi e dell'IRAP, l'ammontare delle risorse destinate alla retribuzione della posizione e alla retribuzione del risultato degli incarichi delle posizioni organizzative istituite nell'ambito delle strutture dell'Assemblea legislativa regionale.

Il Presidente dell'Assemblea legislativa regionale
Dino Latini

Il Segretario dell'Ufficio di presidenza
Antonio Russi



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa e principali atti di riferimento:

- decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche). Articolo 2, comma 1;
- decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Articolo 9, comma 2 bis;
- decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42). Allegato 4/2 punto 5.2;
- legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2016). Articolo 1, comma 236;
- decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche). Articolo 23, comma 2;
- decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135 (Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione), convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12. Articolo 11;
- Contratto collettivo nazionale del lavoro relativo al personale del Comparto Funzioni Locali triennio 2016-2018, sottoscritto il 21 maggio 2018;
- legge regionale 30 giugno 2003, n. 14 (Riorganizzazione della struttura amministrativa del Consiglio Regionale). Articolo 2, comma 8bis e articolo 3;
- legge regionale 15 novembre 2010, n. 16 (Assestamento del bilancio 2010). Articolo 12, comma 4;
- legge regionale 31 ottobre 2011 n. 20 (Assestamento di bilancio 2011). Articolo 26, comma 4;
- legge regionale 19 gennaio 2012 n.1 (Modifiche alla legge regionale 31 ottobre 2011, n. 20 "Assestamento di Bilancio 2011"). Articolo 1;
- deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 299/55 del 4 agosto 2016 (Determinazione del Fondo 2016 delle risorse decentrate per il personale non dirigente del Consiglio - Assemblea legislativa);
- deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 582/105 del 13 novembre 2017 (Determinazione del Fondo 2017 delle risorse decentrate per il personale non dirigente del Consiglio - Assemblea legislativa);
- deliberazione dell'Ufficio di presidenza n.604/114 del 28 dicembre 2017 (Autorizzazione alla sottoscrizione del contratto decentrato integrativo 2017 del personale non dirigente del Consiglio - Assemblea legislativa);
- deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 728/151 del 27 novembre 2018 (Determinazione del Fondo 2018 delle risorse decentrate per il personale non dirigente del Consiglio - Assemblea legislativa);
- deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 809/175 del 15 luglio 2019 (Determinazione del Fondo 2019 delle risorse decentrate per il personale non dirigente dell'Assemblea legislativa regionale);
- deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 909/221 del 30 giugno 2020 (Determinazione del Fondo 2020 delle risorse decentrate per il personale non dirigente dell'Assemblea legislativa regionale);
- deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 39/14 del 11 gennaio 2021 (Bilancio finanziario gestionale 2021-2023 dell'Assemblea legislativa regionale);
- deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 82/26 del 20 aprile 2021 (Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi ai sensi degli articoli 3, comma 4, e 63, commi 8 e 9 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ed approvazione delle conseguenti variazioni al bilancio di previsione finanziario 2020/2022 e al bilancio di previsione finanziario 2021/2023 dell'Assemblea legislativa regionale



nonché ai relativi documenti tecnici di accompagnamento e al bilancio finanziario gestionale dell'esercizio 2021);

- deliberazione della Sezione di controllo della Corte dei conti per il Veneto n. 263/PAR/2016;
- deliberazione della Sezione di controllo della Corte dei conti per il Friuli Venezia Giulia n. 51/2016/PAR;
- deliberazione della Sezione di controllo della Corte dei conti per il Lazio n. 7/2019/PAR.

Motivazione:

Al fine di dar conto dell'istruttoria seguita per la determinazione del Fondo delle risorse del 2021 destinate a finanziare il contratto decentrato integrativo del personale non dirigente dell'Assemblea legislativa regionale, si rappresentano qui di seguito le fasi del procedimento e le relative disposizioni di legge applicate.

L'atto di costituzione del fondo: vincolo contabile

La gestione delle risorse destinate alla contrattazione decentrata passa attraverso tre fasi obbligatorie e sequenziali: individuazione a bilancio delle risorse, costituzione del fondo e ripartizione del fondo mediante contratto decentrato e l'atto di costituzione del fondo è idoneo ad imprimere vincolo contabile alle relative risorse. In proposito, l'allegato 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) dispone, al punto 5.2, che nelle more della sottoscrizione della contrattazione integrativa, sulla base della deliberazione di costituzione del fondo, le risorse destinate al finanziamento del fondo risultano definitivamente vincolate. Sul punto convergono, tra gli altri, i pareri espressi dalle Sezioni di controllo della Corte dei Conti del Veneto (n. 263/PAR/2016), del Friuli Venezia Giulia (n. 51/2016/ PAR) e del Lazio (n. 7/2019/PAR).

L'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio

L'articolo 9, comma 2 bis del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio; e che a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo.

La legge regionale 31 ottobre 2011 n. 20 (Assestamento del bilancio 2011), così come modificata dalla legge regionale 19 gennaio 2012 n.1 (Modifiche alla legge regionale 31 ottobre 2011, n. 20 "Assestamento di Bilancio 2011"), dispone, poi, all'articolo 26, comma 4: in relazione agli obiettivi di contenimento della spesa per il personale ed al fine di assicurare la continuità dei servizi dell'Assemblea legislativa regionale, il fondo di cui all'articolo 31, comma 2, del CCNL 22 gennaio 2004 per il salario accessorio del personale del comparto è rideterminato in riduzione rispetto all'importo stabilito dal comma 4 dell'articolo 12 della legge regionale 15 novembre 2010, n. 16 (Assestamento del bilancio 2010), in euro 1.095.543,65, al netto degli oneri riflessi. La disposizione legislativa in questione opera, poi, un rinvio per le eventuali riduzioni del fondo medesimo al comma 2 bis dell'articolo 9 del decreto legge 78/2010 su citato.

Successivamente il disposto di cui all'articolo 1, comma 236 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2016) ha stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente



al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 165/2001 non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente ma tale disposizione legislativa nazionale è stata abrogata, a decorrere dal 1 gennaio 2017, dal comma 2 dell'articolo 23 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche).

Più specificatamente il citato articolo 23 del decreto legislativo 75/2017, dopo aver previsto al comma 1 dell'articolo 23 che, al fine di perseguire la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale delle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 166/2001, la contrattazione collettiva nazionale, per ogni comparto o area di contrattazione opera, tenuto conto delle risorse di cui al comma 2, la graduale convergenza dei medesimi trattamenti anche mediante la differenziata distribuzione, distintamente per il personale dirigenziale e non dirigenziale, delle risorse finanziarie destinate all'incremento dei fondi per la contrattazione integrativa di ciascuna Amministrazione, stabilisce, al comma 2, che, nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 165/2001 non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.

Pertanto, in ottemperanza a quest'ultima disposizione legislativa statale, con l'intervenuta stipula del Contratto collettivo nazionale del lavoro relativo al personale del Comparto Funzioni Locali triennio 2016-2018, sottoscritto il 21 maggio 2018, assumono rilievo le determinazioni relative al fondo del 2017, nonché quelle relative al 2016.

In proposito si ricorda che l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa, con deliberazione n. 582/105 del 13 novembre 2017 (Determinazione del Fondo 2017 delle risorse decentrate per il personale non dirigente del Consiglio - Assemblea legislativa), ha determinato il Fondo 2017 delle risorse decentrate per il personale non dirigente in un importo pari ad euro 1.095.543,65, al netto della decurtazione della RIA e delle poste che non rientrano nei limiti del fondo (avanzi di gestione del 2016) e in misura identica all'ammontare di quello del 2016 (cfr. deliberazione dell'Ufficio di presidenza 299/55 del 4 agosto 2016 (Determinazione del Fondo 2016 delle risorse decentrate per il personale non dirigente del Consiglio - Assemblea legislativa).

In attuazione del citato CCNL sottoscritto il 21 maggio 2018, poi, lo stesso Ufficio di presidenza, con deliberazione n. 728/151 del 27 novembre 2018 (Determinazione del Fondo relativo all'anno 2018 delle risorse decentrate per il personale non dirigente del Consiglio - Assemblea legislativa), ha determinato il Fondo relativo all'anno 2018 per un importo pari ad euro 795.562,21, di cui euro 769.591,65 di risorse stabili ed euro 25.970,56 di risorse variabili e, con deliberazione n. 809/175 del 15 luglio 2019 (Determinazione del Fondo 2019 delle risorse decentrate per il personale non dirigente dell'Assemblea legislativa regionale) ha determinato il Fondo relativo all'anno 2019 in misura pari ad euro 827.775,01 di cui euro 780.823,65 di risorse stabili, euro 26.951,36 di risorse variabili, ed euro 20.000,00 a titolo dell'incremento di cui all'articolo 2, comma 8 bis della legge regionale 14/2003. Infine, con deliberazione n. 909/221 del 30 giugno 2020 (Determinazione del Fondo 2020 delle risorse decentrate per il personale non dirigente dell'Assemblea legislativa regionale) ha determinato il il Fondo relativo all'anno 2020 in misura pari ad euro 828.655,32 di cui euro 780.823,65 di risorse stabili, euro 27.831,67 di risorse variabili, ed euro 20.000,00 a titolo dell'incremento di cui all'articolo 2, comma 8 bis della legge regionale 14/2003.



DELIBERA N. 109
SEDUTA N. 34
DATA 29/06/2021

pag. 6

Si specifica, inoltre, che l'ammontare delle risorse destinate agli incarichi di posizione organizzativa, allocate negli stanziamenti di bilancio, risultano di importo pari ad euro 333.500,00.

Determinazione del Fondo relativo all'anno 2021. Il Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto Funzioni locali triennio 2016-2018

Il Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto Funzioni locali triennio 2016-2018, sottoscritto il 21 maggio 2018, all'articolo 67 (Fondo risorse decentrate: costituzione), comma 1, prevede che a decorrere dall'anno 2018 il fondo risorse decentrate è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'articolo 31, comma 2 del CCNL sottoscritto il 22 gennaio 2004, relative al 2017, come certificate dal Collegio dei revisori, al netto di quelle che gli Enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative.

Tale importo è pari ad euro 762.043,65.

Fondo risorse decentrate: costituzione		2021			
Articolo 67, comma1					
[importo consolidato art.31, comma 2 CCNL 22/1/2004]				1.095.543,65	deliberazione UdP 582 del 13/11/2017
Fondo retribuzione di posizione e di risultato			PO/ AP		
	Posizione			-259.000,00	
	Risultato			-74.500,00	
	Totale1			-333.500,00	deliberazione UdP 604 del 28/12/2017
Unico importo consolidato			TOTALE A	762.043,65	

In merito si specifica che se la citata deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 582/105 del 13 novembre 2017, è quella che ha individuato le risorse stabili del 2017, la deliberazione dell'Ufficio di presidenza n.604/114 del 28 dicembre 2017(Autorizzazione alla sottoscrizione del contratto decentrato integrativo 2017 del personale non dirigente del Consiglio - Assemblea legislativa) è quella cui fare riferimento quanto alla individuazione delle poste destinate alle retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative. Entrambe le deliberazioni sono state verificate dal Collegio dei revisori, in sede di certificazione del contratto decentrato integrativo (nota acquisita agli atti con protocollo n.8414 del 22 dicembre 2017).

L'importo determinato ai sensi del comma 1 dell'articolo 67 è stabilmente incrementato degli importi individuati dal comma 2. In particolare sono qui di seguito rappresentati gli incrementi che derivano da quanto disposto alle lettere a), b) e c), con l'avvertenza che l'incremento di cui alla lettera a) decorre dal 31 dicembre 2018, a valere dall'anno 2019 (euro 11.232,00); le quote relative al recupero della RIA (quota annuale) dei cessati sono indicate quale poste di incremento, ma poi oggetto di riduzione ai fini del rispetto dei limiti complessivi del fondo.

	Articolo 67, comma2				
a	83,2 (102+21+(12 gruppi))	unità destinatarie CCNL al 31/12/2015			11.232,00
b	importo pari alle differenze tra gli incrementi delle posizioni economiche				7.548,00
c	recupero RIA anno precedente in ragione d'anno				
		2017			3.015,35
		2018			1.438,06
		2019			3.172,65
		2020			1.899,82
d	risorse riassorbite art. 2, comma 3 d.lg. s165/01				
e	oneri del trattamento economico del personale trasferito				
f	riduzione stabile dei posti di organico della dirigenza				
g	stabile riduzione dello straordinario				
h	risorse stanziati ai sensi del comma 5, lett.a (incremento dot. Organiche)				
	(Incremento stabile)				
				TOTALE B	28.305,88
				TOTALE A+B	790.349,53

L'articolo 67, comma 3 dispone, poi, che il Fondo continua ad essere alimentabile, con importi variabili di anno in anno. Nello specifico si rappresentano qui di seguito gli incrementi che derivano da quanto disposto nelle lettere c), d) ed e), relative rispettivamente alle risorse previste dall'articolo 2, comma 8bis della legge regionale 14/2003, dalle quote RIA (quota parte anno di cessazione) e dai risparmi accertati a consuntivo dello straordinario del 2020.

L'importo così determinato è pari ad euro 854.103,36. (totale A+B+C)



DELIBERA N. 109
SEDUTA N. 34
DATA 29/06/2021

pag. 7

Articolo 67, comma 3 Risorse variabili					
a	art.43 legge n.448/97				
b	art.16, commi 4,5 e 6 DLn.98/11 risparmi certificati e conseguiti				
c	risorse derivanti da disposizioni di legge	art.2, comma 8bis l.14/03 DGR 309/2019			20.000,00
d	RIA una tantum frazione mensilità residue dopo cessazione		2017		1.576,00
			2018		206,86
			2019		1.447,41
			2020		1.083,00
e	risparmi accertati a consuntivo dello straordinario (anno precedente)		2020		39.440,56
f	art.54 CCNL 14/9/2000	(rimborso spese messi notificatori)			
g	trattamenti accessori personale delle case da gioco				
h	fino all'1,2% monte salari 1997 esclusa la dirigenza				
i	risorse per conseguimento obiettivi di performance art.63, comma 5 lett. b				
j	risorse di cui all'art.67, commi 8 e 9 art.23, comma 4 dLgs75/2017 conformemente ai decreti attuativi				
k	integrazioni componente variabile personale trasferito relativamente all'anno di trsafer.				
					TOTALE C 63.753,83
					TOTALE A+B+C 854.103,36

Determinazione del Fondo relativo all'anno 2021. Rispetto del limite posto alla quantificazione del Fondo delle risorse decentrate

L'articolo 67, comma 7 prevede che la quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa di cui all'articolo 15, comma 5 deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'articolo 23, comma 2 del decreto legislativo 75/2017 (il quale – si ricorda come anzi detto - prescrive che l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 165/2001, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016).

Tale importo è pari ad euro 1.095.543,65.

Articolo 67, comma 7	
Rispetto art. 23, comma 2 del d. lgs. 75/2017:	
Fondo anno 2016: 1.095.543,65	deliberazione UdP 299 del 4/08/2016
Fondo anno 2017: 1.095.543,65	deliberazione UdP 582 del 13/11/2017

Al fine della verifica del rispetto del limite dall'ammontare del fondo come sopra determinato, sono sottratte le quote non sottoposte a limite, che, in base alla dichiarazione congiunta n. 5 del CCNL del 21 maggio 2018 e di quanto disposto dall'articolo 11 del decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135 (Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione), convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, sono gli incrementi stabili di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 67 e rispettivamente pari ad euro 11.232,00 ed euro 7.548,00.

A tali importi si devono aggiungere: a) gli incrementi previsti alla lettera e) del comma 3 dell'articolo 67 (risparmi accertati a consuntivo derivanti dall'applicazione della disciplina degli straordinario di cui all'articolo 14 del CCNL del 1 aprile 1999, relativi all'anno 2020), così come indicato dalla nota MEF-RGS prot. 257831 del 18 dicembre 2018, per un importo pari ad euro 39.440,56; e gli incrementi previsti dal comma 8bis dell'articolo 2 della legge regionale 14/2003, pari ad euro 20.000,00. Merita precisare che quest'ultima disposizione legislativa prevede che, in connessione con i processi di mobilità, anche temporanea, del personale tra Giunta regionale ed Assemblea legislativa regionale, è disposto lo spostamento delle relative risorse del fondo per la remunerazione del salario accessorio della struttura di appartenenza nel fondo della struttura di destinazione, secondo le modalità definite d'intesa tra le delegazioni trattanti di Giunta, Assemblea legislativa ed organizzazioni sindacali. L'intesa, in questione preventivamente autorizzata dalla Giunta regionale, con deliberazione n.303 del 26 marzo 2019, è stata sottoscritta l'11 aprile 2019.

In particolare si sottolinea che la citata deliberazione, nel documento istruttorio, dà conto della compensazione a saldo zero che si opera tra i due fondi (quello della Giunta regionale e quello dell'Assemblea legislativa regionale) in forza del dato che il trasferimento delle risorse all'Assemblea legislativa regionale comporta una riduzione di pari importo della spesa del trattamento accessorio spettante al personale della Giunta regionale. E' assicurato in questo modo il non aumento di spesa, in coerenza con quanto indicato nella citata



DELIBERA N. 109
SEDUTA N. 34
DATA 29/06/2021

pag. 8

deliberazione della Giunta regionale n.303/2019 e con quanto espressamente comunicato dal Segretario generale dell'Assemblea legislativa alle competenti strutture della Giunta regionale (nota agli atti protocollo n. 3789 del 26 giugno 2020).

Quindi, l'ammontare delle poste indicate relative al fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa, al netto di quelle non sottoposte al limite, pari ad euro 1.109.382,20, deve essere ridotto di euro 13.839,15 per rispettare il limite di euro 1.095.543,65, così come specificato nel seguente prospetto:

TOTALE A+B+C	854.103,36			
D	-20.000,00	riduzione pari importo dal Fondo della Giunta		
E	- 39.440,56	quota non sottoposta a limite		
F	- 7.548,00	(non sottoposta a limite dich congiunta n.5)		
G	- 11.232,00	(non sottoposta a limite dich congiunta n.5)		
A+B+C-D-E-F-G	775.882,80			
A+B+C-D-E-F-G	775.882,80	Fondo		
Fondo PO/AP	333.500,00	a Bilancio		
TOTALE	1.109.382,80		13.839,15	
riduzione	13.839,15			
art.23,c 2 dl75/17	1.095.543,65			
	- 333.500,00	a Bilancio		
Fondo disponibile	762.043,65			

In conclusione il Fondo delle risorse decentrate relativo all'anno 2021 risulta essere pari ad euro 840.264,21 (di cui euro 780.823,65 a titolo di risorsa stabile ed euro 39.440,56 a titolo di risorsa variabile, nonché euro 20.000,00 a titolo di incrementi di cui all'articolo 2, comma 8 bis della legge regionale 14/2003), determinato dalla quota del fondo disponibile senza la quota degli incarichi di posizione organizzativa, ed aggiungendo le poste non sottoposte a limite, come di seguito, infine, specificato.

Fondo 2021				
Quota A	PO/APBilancio			
762.043,65	333.500,00	1.095.543,65	Rispetto art. 23, comma 2 del d.lgs.75/2017:	
Incrementi dich cong 5				
7.548,00	art.67;comma 2 lett. b)			
11.232,00	art.67,comma2 lett.a)			
780.823,65	totale stabili			
Risparmio Fondo straord				
Anno 2020				
39.440,56	variabile			
DGR 303/2019				
20.000,00	variabile			
840.264,21	totale fondo 2021			

L'Ufficio di presidenza nella seduta n.34 del 29 giugno 2021, con la determinazione n.318, ha deciso che:



- approvare la determinazione dell'ammontare del Fondo relativo all'anno 2021 delle risorse decentrate per il personale non dirigente dell'Assemblea legislativa regionale;

- di demandare alla Posizione di funzione "Risorse umane" l'immediata redazione della relativa deliberazione ai sensi del comma 4 dell'articolo 3 della legge regionale 14/2003 nonché gli adempimenti conseguenti.

Gli impegni relativi allo stanziamento a copertura del Fondo relativo all'anno 2020 saranno assunti al perfezionarsi delle obbligazioni conseguenti alla sottoscrizione del contratto decentrato integrativo. Contestualmente dovranno essere assunti gli impegni relativi agli oneri e all'IRAP, risultanti pari rispettivamente ad euro 199.982,88 ed euro 71.422,46. Nello stesso modo dovranno assumersi gli impegni relativi allo stanziamento delle posizioni organizzative pari ad euro 333.500,00 nonché dei relativi oneri pari ad euro 79.373,00 e dell'IRAP pari ad euro 28.347,50.

Esito dell'istruttoria

Date le risultanze dell'istruttoria svolta e sintetizzata nel presente documento istruttorio si propone l'adozione di conforme deliberazione di cui si attesta la legittimità e la regolarità tecnica ai sensi del comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 14/2003.

Il responsabile del procedimento
Fabio Stronati

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta che alla data del 29 giugno 2021 nel bilancio annualità 2021 è previsto lo stanziamento a copertura degli impegni che saranno assunti al perfezionarsi delle obbligazioni che derivano dalla stipula del contratto decentrato integrativo.

Il Responsabile della Posizione organizzativa
Risorse finanziarie
Maria Cristina Bonci

PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE COMPETENTE

Il sottoscritto propone all'Ufficio di Presidenza l'adozione della presente deliberazione concernente "Determinazione del Fondo 2020 delle risorse decentrate per il personale non dirigente dell'Assemblea legislativa regionale" in merito alla quale esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica. Visti, inoltre, gli articoli 6 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo) nonché gli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 maggio 2001, n. 165) il sottoscritto dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazione anche potenziale di conflitto di interessi.

Il dirigente della Posizione di Funzione
Organizzazione e Personale
Fabio Stronati



DELIBERA N. 109

SEDUTA N. 34

DATA 29/06/2021

pag.
10

La presente deliberazione si compone di 10 pagine.

Il Segretario dell'Ufficio di presidenza

Antonio Russi